



**COMUNE DI CORSANO**  
*(Provincia di Lecce)*

**REGOLAMENTO**

**per l'adozione di spazi verdi e  
per la donazione di elementi di arredo  
urbano da parte di soggetti privati**

# INDICE

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Oggetto e disciplina

Articolo 3. Prescrizioni di carattere generale

Articolo 4. Obblighi generali assunti dal Concessionario

Articolo 5. Cartellonistica

Articolo 6. Durata della Convenzione

Articolo 7. Facoltà ed obblighi diversi

Articolo 8. Sanzioni

Articolo 9. Responsabilità

Articolo 10. Contenzioso

<p style="text-align:center"><b>REGOLAMENTO</b> <b>PER L'ADOZIONE DI SPAZI VERDI E PER LA DONAZIONE</b> <b>DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI</b></p>
--

**Articolo 1**

**Finalità**

1. L'Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente regolamento intende normare la concessione a soggetti ed enti privati interessati, di aree e spazi verdi, giardini, aiuole, rotonde di proprietà o di competenza comunale, nonché l'inserimento, da parte di privati, di elementi di arredo urbano nel contesto cittadino, negli spazi e nella tipologia indicati dal competente Ufficio.
2. Con tale programma l'Amministrazione comunale si propone di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni, sensibilizzando processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale.

**Articolo 2**

**Oggetto e disciplina**

1. Il programma di adozione delle aree verdi ha per oggetto, l'assegnazione a privati (associazioni culturali, ditte commerciali, privati cittadini ecc.) di spazi ed aree verdi di proprietà o competenza comunale e l'inserimento di elementi di arredo urbano, ferme restando la funzione e la destinazione pubblica.
2. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione con ogni singolo interessato che ne faccia richiesta compilata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nella convenzione, in linea di massima, devono essere precisati: il bene oggetto dell'adozione, gli interventi previsti, le delimitazioni planimetriche delle adozioni, le modalità di manutenzione, conservazione e ripristini, nonché ogni altro elemento tecnico utile che la singola fattispecie, eventualmente, richiede.

**Articolo 3**

**Prescrizioni di carattere generale**

1. L'intervento da parte del soggetto che ha manifestato l'interesse ad intervenire, comprende le seguenti operazioni: conservazione e manutenzione delle aree concesse da effettuarsi mediante interventi di sfalcio, irrigazione, concimazione, diserbo infestanti, pulizia ed eventualmente lavorazioni del terreno, semina e risemina di tappeti erbosi. Collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi.
2. I relativi oneri di manutenzione e conservazione, sono a carico del concessionario, fermo restando l'onere a carico del Comune per i consumi e gli interventi straordinari di rifacimento o ripristino.
3. Inserimento, a seguito di atto di donazione al Comune di Corsano da parte di soggetti privati e/o associazioni, di elementi di arredo urbano (panchine, cestini gettacarte, fioriere, staccionate, monumenti, sculture, ecc.).
  - a. L'inserimento degli arredi può avvenire su tutte le aree (piazze, vie, giardini, ecc.) del territorio comunale, per le quali l'Amministrazione comunale, tramite il competente Ufficio tecnico, all'atto della presentazione di richiesta da parte di soggetti privati e/o associazioni, abbia manifestato interesse.
4. L'intervento di adozione di aree verdi o di inserimento di arredi urbani da parte del soggetto che ha manifestato l'interesse ad intervenire, comprende le operazioni meglio dettagliate e specificate nella convenzione.

**Articolo 4**

**Obblighi generali assunti dal concessionario**

1. La parte che adotta lo spazio od area verde, individuata ai sensi dell'art. 2, è tenuta ad eseguire, a proprio carico, i lavori di conservazione, manutenzione, ecc., come elencati nella scheda tecnica,

con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi ed opere previsti.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella scheda tecnica, dovrà essere sottoposta all'ufficio competente comunale e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al donatore.
3. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
4. Tutti gli interventi eseguiti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'amministrazione di volta in volta si riserva di determinare. L'area data in affidamento deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
5. Il soggetto privato è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri enti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.
6. Nel caso di adozione di spazi, il concessionario dovrà, inoltre, farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'allestimento e manutenzione dell'area.

### **Articolo 5 Cartellonistica**

1. Il concessionario potrà avvalersi della facoltà di segnalare l'adozione e la presa in carico dell'area, collocando all'interno dell'area verde stessa e nella posizione che riterrà più opportuna, in alto il simbolo del Comune di Corsano; al centro la dicitura: "*area adottata dalla Società/Associazione ecc.* (con eventuale recapito); in basso gli estremi della delibera di affidamento.
2. La quantità di cartelli, le misure, i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale. Tutte queste informazioni dovranno essere riportate nella convenzione. In ogni caso, detti cartelli possono avere dimensione variabile, fino ad un massimo di mt. 1,00 di larghezza, mt. 0,50 di altezza compresa l'altezza degli elementi di sostegno. Andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati con gli spigoli arrotondati e non andranno collocati in pozione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale.
3. Nel caso di donazione di arredi urbani, il donatore può inserire sull'arredo una targhetta, incisione o altro sistema estetico compatibile con il bene donato, riportante il nome del donatore (cittadino, ditta, società, ente o associazione) e/o la data della donazione.

### **Articolo 6 Durata della Convenzione**

1. La durata della convenzione, per l'adozione delle aree verdi, non può superare cinque anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa, e può essere rinnovata per analogo periodo a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio competente del Comune.
2. Ogni competenza in merito alle convenzioni singole ed ai rinnovi è attribuita alla Giunta Comunale, che provvede con propria deliberazione.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.
5. La durata della convenzione, nel caso di donazione di arredi urbani, è sino alla durata temporale dell'arredo largito, ovvero, sino a quando il bene donato, effettuate le normali manutenzioni e/o riparazioni (a carico del Comune) non viene dichiarato fuori uso dall'Ufficio tecnico, che avrà cura, in questo caso, di informare il donatore dell'avvenuta messa in fuori utilizzo dell'arredo donato. In questo caso sarà possibile da parte del donatore sostituire il bene dichiarato fuori uso,

sottoscrivendo una nuova convenzione con il Comune, acquisendo diritto di priorità rispetto ad eventuali altre richieste di sistemazione di altro nuovo arredo nella stessa area da parte di altre ditte o associazioni.

#### **Articolo 7 Facoltà ed obblighi diversi**

1. L'area verde data in affidamento o gli arredi urbani donati al Comune conservano la destinazione ad uso pubblico e nessun utilizzo esclusivo è permesso al concessionario..
2. Previo assenso dell'ufficio comunale competente, è consentito al Concessionario di migliorare lo spazio/area verde con elementi decorativi e di abbellimento a proprio esclusivo carico, salvo accordi diversi in casi particolari, e previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.
3. Nel caso dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte dell'amministrazione comunale o di imprese, ditte e enti erogatori di servizi, il Concessionario dovrà consentire l'esecuzione dei lavori e senza nulla pretendere nel caso in cui l'area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni o alterazioni.
4. E' fatto divieto assoluto di subconcedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il Concessionario.
5. Nel caso in cui l'area data in affidamento abbia la caratteristica di giardino o parco pubblico in cui è previsto un intenso utilizzo da parte della cittadinanza, l'Amministrazione comunale può fornire al Concessionario, nel caso si tratti di associazioni o gruppi, attrezzature per il giardinaggio (tosaerba, decespugliatore ecc.) o fornitura di servizi (ritiro e smaltimento residui derivanti da operazioni di taglio e diserbo, potature di alberi ecc.).

#### **Articolo 8 Sanzioni**

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione dell'aree concesse e delle strutture.
2. Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi, il Comune assegnerà, ove l'abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione verrà dichiarata nulla ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico del concessionario.
3. In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi proposti nella scheda tecnica, entro mesi tre dalla sottoscrizione della convenzione, il Comune provvederà a diffidare la parte invitandola ad iniziare o a concludere gli interventi entro un tempo assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, la convenzione si intenderà decaduta.
4. Oltre alle norme previste dal presente regolamento, sono fatte salve tutte quelle in materia previste dal vigente Codice della Strada.

#### **Articolo 9 Responsabilità**

1. La parte convenzionata, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità ed eventuali oneri assicurativi per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e, comunque, derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.
2. La responsabilità per la gestione e della manutenzione degli arredi urbani, salvo scrittura diversa tra il Comune ed il Concessionario, è a totale carico del Comune.
3. Allo scadere della convenzione l'area verde dovrà essere restituita al Comune nelle migliori condizioni di manutenzione.

#### **Articolo 10 Contenzioso**

1. Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 8, viene definita in via conciliativa tra le parti.